

**PATTI PARASOCIALI RELATIVI ALLA SOCIETÀ
RICCAGIOIA SCPA**

La presente scrittura privata viene stipulata in _____, in data _____

TRA

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, in persona di _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ con i poteri di rappresentanza dell’ENTE STESSO, debitamente autorizzato in forza della deliberazione n. ____ del _____ (allegata in copia conforme all’originale al presente atto sotto la lettera A) e ai sensi dell’art. 66 della L.R. Lombardia 5 dicembre 2008 n 31.

[ALTRI ENTI PUBBLICI]

E

_____, in persona di _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____, debitamente autorizzato in forza dell’atto _____ (allegato in copia conforme all’originale al presente atto sotto la lettera B)

[NEL CASO DI PIU’ SOCI PRIVATI, I SOCI PRIVATI COSTITUIRANNO UN’UNICA PARTE AI FINI DEL PATTO PARASOCIALE]

(ERSAF, [...] e [...] sono definiti singolarmente la “**Parte**” e collettivamente le “**Parti**”)

premesse che

RICCAGIOIA SCpA (di seguito, in breve, denominata Società), con sede in [...], via [...], capitale sociale di Euro 500.000,00, è una Società consortile per azioni il cui capitale sociale è detenuto come segue: ERSAF è titolare di n. __ azioni rappresentative complessivamente del ...% del capitale sociale; [...] [INDICARE ALTRO/I ENTE/I PUBBLICO/I] è titolare di n. __ azioni rappresentative complessivamente del % del capitale sociale e il socio/i soci privato/i _____ è titolare di n. __ azioni rappresentative complessivamente del ...% del capitale sociale;

- la Società è stata costituita in data _____ ai sensi e per gli effetti della disciplina al riguardo dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006 , a seguito di una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria con la quale è stato individuato il Socio Privato (come di seguito definito);

- la Società è deputata alla gestione del polo di ricerca, sviluppo e innovazione di di Riccagioia;

- la Società è retta dallo Statuto di cui all’**Allegato A**;

- con il presente patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”), le Parti intendono: (i) regolare i loro reciproci rapporti, diritti e obblighi in qualità di soci della Società, anche al fine di

assicurare uniformità ed unità di indirizzo nella gestione della Società medesima; (ii) determinare le regole di *corporate governance* della Società e (iii) determinare alcune regole per la vendita della partecipazione detenuta nella Società dal Socio Privato (come di seguito definito) e/o del Socio Pubblico (come di seguito definito) come meglio precisato nel presente Patto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Premessa

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale.

Art. 2

Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole di questo Patto Parasociale, i termini e le espressioni con la lettera maiuscola hanno il significato qui di seguito specificato per ciascuno di essi.

Parti	indica ERSAF, [...] e [...].
Partecipazione Socio Privato	indica la partecipazione detenuta da [...] costituita da n. [...] azioni rappresentative dell' [...] % del capitale sociale
Partecipazione Socio Pubblico	indica la partecipazione detenuta da [...] costituita da n. [...] azioni rappresentative dell' [...] % del capitale sociale;
Piano di Gestione	indica il documento condiviso da tutte le Parti e allegato al Patto Parasociale come allegato [...].
Società	indica <i>RICCAGIOLA SCpA</i> ;
Socio Privato	indica la/e società / consorzio / ATI / impresa individuale [...] titolare/i di una partecipazione complessivamente pari all' [...] % del capitale sociale; ai fini del Patto Parasociale, tali soggetti costituiscono un'unica parte;
Socio Pubblico	indica [INDICARE SOCI PUBBLICI DIVERSI DALL'ERSAF]; ai fini del Patto Parasociale, tali soggetti costituiscono un'unica parte;
Statuto	indica lo statuto della Società.

Titoli

si intendono tutte le azioni della Società, i diritti di opzione, gli strumenti finanziari di qualunque natura aventi diritto di voto o convertibili in (o scambiabili con) azioni della Società aventi diritto di voto, nonché tutti i diritti, le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in o scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni della Società provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti.

Trasferimento

indica qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o assegnazione nell'ambito di liquidazione della Società, ecc.) e/o fatto in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del Trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sui Titoli e/o comunque del diritto ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti dai Titoli, ivi incluso il trasferimento fiduciario avente ad oggetto i Titoli.

Trasferente e Trasferitario

indica i soggetti che pongano in essere un Trasferimento.

Trasferire e Trasferite

indicano l'effettuazione di un Trasferimento.

Articolo 3**Oggetto**

Il Patto Parasociale ha per oggetto la disciplina: (i) dei reciproci diritti e obblighi delle Parti relativamente alle Società; (ii) delle regole di *corporate governance* della Società nonché (iii) della procedura per l'eventuale disinvestimento della Partecipazione Socio Privato e/o della Partecipazione Socio Pubblico.

Art. 4

Statuto

Lo Statuto della Società di cui all'Allegato [...] resterà in vigore per tutta la durata del Patto Parasociale.

Articolo 5

Corporate governance

5.1 Disposizioni Generali

Le Parti si obbligano a far sì che gli organi della Società abbiano la struttura e la composizione indicata nel presente articolo e si impegnano pertanto a votare nell'assemblea della Società in conformità a quanto previsto dai successivi Articoli 5.2 e 5.3.

5.2 Consiglio di Amministrazione

5.2.1 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Per l'intera durata del Patto Parasociale, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, faranno sì che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui 2 designati dall'ERSAF, 1 designato dal Socio Pubblico e 2 designati dal Socio Privato.

Le Parti convengono che non possono essere nominati amministratori soggetti che svolgono attività in concorrenza con quella in concreto svolta dalla Società ai sensi dell'art. 2390 c.c..

5.2.2 Presidenza, deleghe e poteri

Per l'intera durata del Patto Parasociale, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che:

- (i) sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il soggetto scelto da ERSAF tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati da ERSAF medesima;
- (ii) sia nominato quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il soggetto scelto dal Socio Privato tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Socio Privato stesso;
- (iii) sia nominato un direttore operativo su indicazione del Socio Privato, ma di gradimento di ERSAF

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che al direttore operativo vengano conferite tutte le necessarie deleghe in relazione all'ordinaria amministrazione della Società.

5.2.3 Revoca degli Amministratori

Qualora una Parte desideri revocare uno o più degli amministratori di sua designazione, le altre Parti presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile. In ogni caso, la Parte che intende revocare uno o più degli amministratori di sua designazione sarà obbligata a tenere la Società manlevata ed indenne da qualsiasi onere o danno derivante alla stessa per effetto di tale revoca.

5.2.4 Compensi

L'assemblea della Società delibererà in sede di nomina sul compenso complessivo che sarà attribuito agli amministratori della Società, essendo fin d'ora inteso che al Presidente verrà riconosciuto un compenso annuo di importo massimo pari al 25% dell'indennità economica annua lorda spettante ad un Consigliere Regionale, mentre, al singolo consigliere di amministrazione, verrà riconosciuto un gettone di presenza di importo massimo lordo pari a Euro 170,00. In ogni caso, agli amministratori della Società spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica, purché documentate.

5.2.5 Impegni di non concorrenza

Il Socio Privato si impegna per l'intera durata del Patto Parasociale a non svolgere, né direttamente né indirettamente o per interposta persona, ente o società controllata o partecipata, attività in diretta concorrenza con quella svolta dalla Società nel territorio della Regione Lombardia e a far sì che l'/gli amministratore/i designato/i dal Socio Privato non svolgano, né direttamente né indirettamente o per interposta persona, ente o società controllata o partecipata, attività in concorrenza con quella svolta dalla Società e non assumano incarichi quali membri di organi amministrativi di società che svolgono attività in concorrenza con quella svolta dalla Società.

5.3 Collegio Sindacale

5.3.1 Composizione e presidenza del Collegio Sindacale

Per l'intera durata successiva del Patto Parasociale, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, faranno sì che la Società nomini un Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi di cui uno sarà designato da ERSAF e ricoprirà la carica di Presidente, uno sarà designato dal Socio Pubblico e uno dal Socio Privato. I due Sindaci Supplenti saranno designati uno da ERSAF e uno dal Socio Privato, restando fermo il diritto di ERSAF alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.3.2 Cessazione dalla carica

In caso di cessazione dalla carica di uno o più sindaci, per qualsiasi motivo, la designazione dei sostituti sarà effettuata dalla stessa Parte che ha designato il sindaco o i sindaci cessati.

Articolo 6

Accordi relativi alla circolazione delle azioni

6.1. Divieto di alienazione delle Azioni (lock up)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti si impegnano irrevocabilmente a non alienare o comunque Trasferire a terzi a qualsiasi titolo, né assoggettare a vincoli o diritti di terzi di alcun genere o natura, ovvero a non procedere ad operazioni il cui obiettivo od effetto possa essere quello di Trasferire a terzi in tutto o in parte la proprietà o il possesso dei Titoli, né i diritti inerenti agli stessi. Le disposizioni del presente Articolo 6 si applicano, inoltre, al trasferimento di obbligazioni convertibili, di warrants e di diritti di opzione in occasione di aumenti di capitale della Società.

6.2. Apporto di nuovi Titoli al Patto Parasociale

Le Parti riconoscono che tutti i Titoli che eventualmente abbiano in futuro ad acquisire a qualunque titolo saranno apportati al Patto Parasociale.

6.3 Accordi relativi all'eventuale ingresso nel capitale della Società di altri soci pubblici

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1 e all'Articolo 8.1 dello Statuto, le Parti convengono che in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di lock up, ERSAF sarà libera di cedere a enti pubblici terzi (i "Soggetti Terzi") quote di partecipazione al capitale della Società fino ad un massimo del 5 %. La cessione delle quote a Soggetti Terzi è in ogni caso sottoposta al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società, da darsi o negarsi nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 9.2 dello Statuto. Nel caso di cessione a Soggetti Terzi di quote di partecipazione al capitale della Società i Soggetti Terzi saranno considerati ai del presente Patto Parasociale come Socio Pubblico e costituiranno un'unica parte con gli altri soci pubblici della Società. Ai fini dell'assunzione dei diritti e degli obblighi previsti a favore e a carico del Socio Pubblico dal presente Patto Parasociale, il/i Soggetto/i Terzo/i cessionario/i dovrà/anno siglare in ogni pagina e sottoscrivere in calce per accettazione il Patto Parasociale, copia del quale dovrà essere trasmesso a tutte le Parti a cura del cedente.

Articolo 7

Impegni del Socio Privato in relazione alle perdite di esercizio

Nel caso in cui la Società al fine di perseguire lo scopo sociale necessitasse dell'innesto di nuova liquidità per la copertura delle perdite di esercizio, il Socio Privato si impegna fin d'ora ad effettuare a favore della Società, in una o più *tranche* e a semplice richiesta del Socio Pubblico, versamenti a fondo perduto per gli importi indicati nel paragrafo 4 del Piano di Gestione e nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale della società.

Articolo 8

Accordi relativa alla struttura organizzativa della Società e altri impegni delle Parti

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita. A tal fine le Parti convengono che l'ERSAF metterà a disposizione della Società alcune figure professionali, attualmente impiegate alle dipendenza dell'ERSAF presso il polo di Riccagioia, nei comuni di Torrazza Coste e Monte Bello della Battaglia in provincia di Pavia, dotate di un specifico know how in campo vitivinicolo, secondo il modello organizzativo previsto al punto 3.3. del Piano di Gestione.

Il costo lordo aziendale del personale che l'ERSAF provvederà a mettere a disposizione della Società, sarà sostenuto dalla Società nella misura e con le modalità che le Parti definiranno in seguito secondo criteri di ragionevolezza e avuto riguardo a quanto previsto dal Piano di Gestione allegato al Patto Parasociale.

8.2 Fermo quanto previsto all'Articolo 8.1, le Parti, in considerazione del know how e dell'esperienza di ciascuna di esse, con separati contratti assumono nei confronti della Società i seguenti impegni:

- a) quanto all'ERSAF e al Socio Pubblico: l'apporto di progetti di ricerca, sperimentazione e di formazione;
- b) quanto al Socio Privato: l'impegno di conferimento di progetti in 5 anni per almeno quanto previsto dal Piano di Gestionale in cambio dell'esclusiva degli output di ricerca direttamente commissionata.

Le parti comunque si impegnano a rispettare gli accordi e gli impegni ivi assunti nel rispetto dei fondamentali principi della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

8.3 Tutte le Parti si impegnano, ciascuna in pro porporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società, a dotare la Società medesima delle risorse economiche necessarie per sostenere i costi (ivi compresi i costi del personale) e gli investimenti previsti dal Piano di Gestione (come eventualmente modificato). I versamenti dovranno essere effettuati mediante aumenti di capitale a pagamento, finanziamenti soci postergati o altre forme di versamento, secondo le modalità che verranno definite dal Consiglio di Amministrazione della Società avuto riguardo all'ottimizzazione dal punto di vista fiscale e finanziario.

Articolo 9

Penale e responsabilità

Qualora una Parte si renda inadempiente (la "**Parte Inadempiente**") anche ad una sola delle obbligazioni assunte nei confronti dell'altra Parte in forza del presente Patto Parasociale, la Parte Inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte per ciascuna violazione, a titolo di penale e impregiudicato il risarcimento del maggior danno, una somma pari ad un sesto del patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 10

Durata dell'accordo

Il Patto Parasociale ha durata di cinque anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 2341 bis c.c. per un ulteriore quinquennio e così via.

Articolo 11

Disposizioni generali

11.1 Completezza

Il Patto Parasociale e gli Allegati superano e sostituiscono, senza residui, qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto, fra le Parti in relazione alla materia oggetto del Patto Parasociale.

11.2 Impegni per il fatto del terzo

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni “si impegna a far sì che ...”, “farà sì che ...” ed equivalenti adottate nel Patto Parasociale, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ..

11.3 Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

11.4 Interpretazione

(a) Le rubriche dei singoli articoli del Patto Parasociale sono state poste al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione dello stesso.

(b) I termini definiti nel Patto Parasociale sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dal Patto Parasociale stesso, e di ciò dovrà essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione delle pattuizioni del Patto Parasociale.

(c) Salvo che sia diversamente indicato o altrimenti risulti dal contesto, i richiami contenuti nel Patto Parasociale ad articoli, paragrafi, lettere, punti o allegati, devono intendersi riferiti ad articoli, paragrafi, lettere, punti o allegati del Patto Parasociale.

11.5 Invalidità parziale

L’eventuale invalidità di singole clausole del Patto Parasociale non ne determinerà la nullità totale, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

11.6 Tolleranza

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

11.7 Comunicazioni e notifiche

Salvo diversa specifica previsione contenuta nel Patto Parasociale, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a.r., spedita a per posta, o di lettera consegnata a mani, o di lettera inviata via telefax, dovrà essere anticipata per e.mail e dovrà essere indirizzata:

- se a ERSAF, a:
 - Via [...]
 - Alla c.a. del dott. [...]
 - fax [...];
 - e.mail: [...]
- se al Socio Pubblico
[...]
- se al Socio Privato a:
[...]

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di telefax e/o e-mail che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Patto Parasociale, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Le comunicazioni:

- (i) ove siano consegnate a mano, avranno effetto immediato;
- (ii) ove siano inviate via telefax e/o e-mail (e al telefax inviato sia allegato il rapportino di consegna), avranno parimenti effetto immediato se inviate in un giorno lavorativo, ovvero se inviate in giorno non lavorativo avranno effetto il primo giorno lavorativo successivo;
- (iii) ove siano inviate per posta avranno effetto dalla data di ricevimento, salvo che ne confermino una precedente comunicazione via telefax.

11.8 Divieto di cessione

Il Patto Parasociale o i diritti o gli obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione.

11.9 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a:

- (i) mantenere riserbo assoluto in merito ai dati o informazioni riservati relativi all'attività o agli affari della Società o delle altre Parti dei quali venga a conoscenza in relazione alla, o per effetto della, partecipazione al capitale o alla gestione della Società o di quant'altro forma oggetto del Patto Parasociale;
- (ii) fare in modo che analogo impegno di riservatezza sia osservato dai propri dipendenti, amministratori, consulenti o altri collaboratori ai quali i dati e informazioni riservati di cui al precedente paragrafo (i) siano stati comunicati;
- (iii) assumere tutte le misure necessarie a salvaguardare la segretezza dei dati e delle informazioni riservate di cui al precedente paragrafo (i) e ad impedirne la comunicazione a terzi se non nella misura strettamente necessaria alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Patto Parasociale, fermo restando, in ogni caso l'impegno, di cui al precedente paragrafo (ii);
- (iv) concordare preventivamente con le altre Parti qualsiasi annuncio relativo al Patto Parasociale o al contenuto dello stesso.

11.10. Solidarietà

Gli obblighi di cui al presente Patto Parasociale si intendono assunti dai Soci Privati in via solidale tra loro.

Articolo 12

Controversie

Per qualsiasi controversia inerente al presente Patto Parasociale o da esso dipendente, che possa sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.